



COMUNE DI BERGEGGI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI E PER LA NETTEZZA URBANA

- Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 25.11.2017

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Applicazione

- 1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss. Mm. E ii., disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, nonché la nettezza urbana.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del servizio di nettezza urbana;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

- 1) L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente in maniera differenziata all'interno dei rispettivi cassonetti/campane/sacchi, nelle ore e quantitativi stabiliti nel presente Regolamento per tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - d) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale ed in particolare:
 - I. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e/o energia;
 - II. devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.
 - f) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss. Mm. E ii., dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate, come ad oggi, la LR 20/2015;
- 2) Il Comune, oltre ad incoraggiare Enti, Associazioni e Privati, Attività commerciali, si impegna ad attuare, in aggiunta a quelle già effettuate, raccolte differenziale intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE) e che rientra nell'elenco riportato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii (es. art. 39 comma 5 del D.Lgs. 205/2010, art. 13 comma 5 della L. 116/14 etc);
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei

rifiuti da parte delle autorità d'ambito;

f) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a suddividere i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee per tipo e per natura, al fine di destinarle al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

h) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

i) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, del demanio marittimo libero, di aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

j) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e. ;

k) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

l) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e. ii.;

p) frazione organica: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; a titolo meramente indicativo si intendono i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di té, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

q) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

r) frazione non recuperabile/secco residuo: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia e quindi destinati allo smaltimento in discarica;

s) utente: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;

t) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.

u) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);

v) Gestore dei servizi: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o pulizia delle aree pubbliche;

w) imballaggi: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:

I. imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

II. imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

III. imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

x) rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;

y) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili con il sistema di raccolta porta a porta;

z) centro di raccolta: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore del servizio;

aa) isole del turista: aree appositamente attrezzate con cassonetti ad accesso controllato, per la raccolta dei rifiuti urbani delle utenze residenziali momentaneamente e motivatamente impossibilitate a esporre il rifiuto/cassonetto nei giorni prestabiliti;

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani**:

a) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: frazione organica; frazione recuperabile; frazione non recuperabile; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti ingombranti;

b) i **rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua appartenenti al pubblico demanio;

d) i **rifiuti vegetali**: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i **rifiuti sanitari**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 e ss. Mm. E ii., che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;

f) i **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 e ss. Mm. E ii., provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.

Sono rifiuti **speciali**:

g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

i) i rifiuti da lavorazioni industriali;

j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

k) i rifiuti da attività commerciali;

l) i rifiuti da attività di servizio;

m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

o) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

p) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

q) il combustibile derivato da rifiuti;

r) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. Mm e ii., sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo;

2) La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e l'avvio al recupero degli stessi vengono esercitate dal gestore del servizio. L'utente può comunque avvalersi di altri soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini del conferimento di tali tipologie di rifiuti.

3) sono **qualitativamente e quantitativamente** assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di cui all'allegato A – punti a) e b) al presente Regolamento;

4) Nel caso in cui un'utenza produca rifiuti qualitativamente assimilabili in misura maggiore rispetto ai quantitativi individuati e richieda la fornitura di un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento, potranno

dare luogo a servizi integrativi da parte del Soggetto Gestore; in tal caso, quest'ultimo dovrà fornire apposita relazione al Responsabile del Servizio del Comune di Bergeggi, da cui si evinca una produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. Il Gestore, previo nulla osta del Comune, ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le utenze interessate. I costi relativi a tali servizi integrativi non potranno in ogni caso trovare spazio all'interno del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti: il Gestore provvederà a stabilire direttamente con l'utente interessato un corrispettivo di natura privatistica che non sarà imputato tra i costi del servizio coperti dal vigente capitolato d'oneri stipulato con il Gestore.

5) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 6 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Ai sensi del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
- e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 6) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- 7) fiori secchi;
- 8) corone;
- 9) carta;
- 10) ceri e lumini;
- 11) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- 12) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
- 13) materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

Art. 8 - Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

Gli scarti di origine animale provenienti da rivendite commerciali, non sono assimilabili ai RSU e pertanto dovranno essere smaltiti, a cura e spese dei relativi produttori

Art. 9 - Attività di competenza del Comune

1) In conformità a quanto previsto all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss. Mm. E ii., competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);
- b) i rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani

Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento del servizio a gestore esterno, d'ora in avanti detto **Gestore del servizio**.

2) Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:

- a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l. individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;

- II. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- III. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- IV. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- V. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- VI. la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
- b) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. Mm e ii.;
- c) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ii.;
- d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
- e) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- f) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - I. depurazione di acque di scarico urbane;
 - II. rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
- g) attività propria dell'amministrazione.

Art. 10 - Competenze del Gestore del servizio

Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta indicategli dal Settore comunale competente, salvo diverse modalità di gestione;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. Mm. E ii.;
- f) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche attraverso l'istituzione della figura dell'Ecoausiliario o di fototrappole o altri strumenti ritenuti idonei, nei limiti del Capitoato Speciale d'Appalto;
- g) La qualifica e controllo dei soggetti addetti alle operazioni di riciclo dei rifiuti differenziati e il controllo affinché le operazioni di riciclo dei rifiuti del Comune avvengano correttamente;
- h) Compartecipazione con il Comune al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 25/03/2015 e ss. mm. e ii., che stabilisce quale obiettivo l'avvio a recupero di rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio pari al 65% entro il 2020 e ogni altro ulteriore obiettivo di legge;

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 11 - Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3) Il Comune determina, attraverso il Capitolato d'oneri o successivi affidamenti specifici, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, escluso l'ambito di competenza dell'Autorità Portuale di Savona. Il Gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispone idonea documentazione dalla quale risultano i servizi resi alle utenze e compila i moduli/report predisposti dal Comune e allegati al Capitolato speciale del Servizio, nei tempi e modi nello stesso previsti.

5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 12 - Classificazione delle utenze

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono distinte per tipologia in:

a) utenze **DOMESTICHE**

b) utenze **NON DOMESTICHE**

a) **Sono UTENZE DOMESTICHE:**

1. Famiglie e cittadini residenti,

2. Titolari di seconda casa non residenti eventualmente intestatari di posizione TARI relativa all'immobile occupato;

3. Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari

b) **Sono UTENZE NON DOMESTICHE:** ristoranti, stabilimenti balneari, attività di pesca turismo, trattorie, osterie, pizzerie, mense, birrerie, bar, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, supermercati, plurilicenze alimentari/miste, campeggi, strutture ricettive, insediamenti industriali, artigianali, terziario etc.

Art. 13 - La raccolta differenziata

a. I rifiuti (esclusi gli ingombranti e il vegetale che vanno conferiti nelle aree indicate, nei modi, quantitativi e tempi indicati dal Responsabile del Settore LL. PP. E A.) devono essere conferiti esclusivamente in maniera differenziata all'interno dei rispettivi cassonetti/campane/contenitori/sacchi;

b. Il potenziamento del sistema di raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento, secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/11/2015 e alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2017.

c. Il sistema di conferimento e raccolta deve prevedere l'applicazione, su tutto il territorio comunale, delle seguenti n. 2 differenti tipologie di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani:

1) **SISTEMA del tipo PORTA A PORTA:** la raccolta avviene tramite l'impiego di una batteria di contenitori per la raccolta differenziata di almeno la seguente tipologia di rifiuti:

- frazione organica;
- carta, cartoncino e tetrapak;
- imballaggi in plastica e metallo;
- vetro (qualora i contribuenti non vengano indirizzati dal Comune al conferimento nella campana del vetro stradale);

La batteria viene consegnata in uso a singole utenze (sia domestiche sia non domestiche) con i criteri di cui ai punti successivi.

L'uso dei cassonetti è esclusivo dell'utente assegnatario ovvero degli utenti assegnatari nel caso dei condomini.

I contenitori per il deposito dei rifiuti differenziati sono dotati di serratura, l'apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso dispositivo (chiave / badge) personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso.

I cassonetti assegnati devono essere posizionati in aree private, in concessione o private condominiali, su una superficie idonea (piana etc), attrezzata (a spese dell'utente) per ostacolare il ribaltamento dei cassonetti in caso di vento. Le aree devono essere adiacenti alla strada carrabile o comunque di facile accesso per l'operatore, al fine di favorire le operazioni di ritiro dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia degli stessi. Gli utenti possono disporre i cassonetti in aree non limitrofe alla strada ed esporli in prossimità della stessa nei giorni a calendario. Le aree di esposizione e posizionamento dei cassonetti devono essere concordate con il Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune.

Le utenze domestiche devono conferire il secco residuo esclusivamente all'interno dei sacchi tracciati (identificativi del contribuente tari/proprietà) consegnati dal Comune e devono esporli nel giorno prestabilito, dopo le 19.30, in prossimità dell'area assegnata per il posizionamento/esposizione dei cassonetti, senza intralciare la sede stradale. Il Settore LL.PP. e A., per esigenze di servizio può provvedere alla posa di cassonetti anche per la raccolta del secco residuo delle utenze domestiche. In questi casi il contribuente deve comunque conferire il secco residuo esclusivamente all'interno dei sacchi con tag assegnati dal Comune e a sua volta introdurli nel cassonetto assegnato.

Le utenze non domestiche devono conferire il secco residuo all'interno di sacchi, negli appositi cassonetti chiusi a chiave di esclusivo utilizzo e responsabilità del contribuente.

Tutti i cassonetti assegnati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti e puliti a spese dell'assegnatario. Il Comune può provvedere al lavaggio saltuario dei cassonetti dell'organico se esposti correttamente dall'assegnatario. Eventuali interventi di manutenzione necessari per incuria dell'assegnatario dovranno essere svolti dal Gestore del servizio a spese dell'assegnatario stesso.

In casi eccezionali e circostanziati il Comune può derogare al sistema di "PORTA A PORTA" per la raccolta differenziata, istituendo il sistema di "PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO", esclusivamente per motivazioni oggettive di logistica e impossibilità

per il Gestore a effettuare il servizio o per problematiche e necessità della collettività o di singoli cittadini, ritenute plausibili e condivisibili dall'Amministrazione; in questi casi e per le utenze domestiche la raccolta del secco residuo rimarrà con il sistema PORTA A PORTA (in sacchi con tag consegnati dal Comune), nei tempi e modi che verranno designati dal Settore LL.PP. e A.

2) **SISTEMA del tipo PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO** (porta a porta per il secco residuo): la raccolta avviene tramite l'impiego di una batteria di contenitori per la raccolta differenziata di almeno la seguente tipologia di rifiuti:

- frazione organica;
- carta, cartoncino e tetrapak;
- imballaggi in plastica e metallo;
- vetro (qualora i contribuenti non vengano indirizzati dal Comune al conferimento nella campana del vetro stradale);

posizionati sul territorio comunale in specifiche aree pubbliche. I contenitori per il deposito dei rifiuti differenziati sono dotati di serratura, l'apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso dispositivo (chiave / badge) personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso. Il Settore Lavori Pubblici e Ambiente può decidere di derogare al sistema descritto per il conferimento e la raccolta del vetro. Il Settore Lavori Pubblici e Ambiente assegna le utenze alle postazioni di prossimità. Ogni utenza può avere accesso unicamente a una postazione di prossimità.

Le utenze domestiche devono conferire il secco residuo esclusivamente all'interno dei sacchi tracciati (identificativi del contribuente tari/proprietà) consegnati dal Comune ed esporli nel giorno prestabilito, dopo le 19.30, in prossimità dell'area assegnata, senza intralciare la sede stradale. Il Settore LL.PP. e A., per esigenze di servizio può provvedere alla posa di cassonetti anche per la raccolta del secco residuo delle utenze domestiche. Il contribuente deve comunque conferire il secco residuo esclusivamente all'interno dei sacchi con tag assegnati dal Comune e a sua volta introdurli nel cassonetto assegnato.

Eventuali interventi di manutenzione sui cassonetti, necessari per incuria del contribuente dovranno essere svolti dal Gestore del servizio a spese del contribuente stesso.

In merito al sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti per tipologia di utenza, si stabilisce:

1) UTENZE NON DOMESTICHE:

a) di applicare a tutte le utenze non domestiche un sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani del tipo "**PORTA A PORTA**".

Ciò significa dotare ciascuna utenza non domestica di una propria batteria di cassonetti ad accesso controllato ed esclusivo per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:

- frazione organica;
- carta, cartoncino e tetrapak;
- imballaggi in plastica e metallo;
- vetro (qualora i contribuenti non vengano indirizzati dal Comune al conferimento nella campana del vetro stradale);
- Secco residuo.

b) di applicare, alle utenze non domestiche, un sistema di conferimento e raccolta PORTA A PORTA A VETRINA (ossia con esposizione nei modi e tempi indicati dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente) per le seguenti tipologie di rifiuti differenziati:

- Cartoni;
- Cassette in plastica;
- Cassette in legno;
- Cassette in polistirolo.

c) il Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, per esigenze della collettività, di logistica o di esercizio del servizio di raccolta, può derogare al sistema di "PORTA A PORTA" per il conferimento dei rifiuti delle piccole utenze non domestiche (quelle che producono un quantitativo ridotto di rifiuti, es. B&B, agenzie immobiliari etc). In tal caso, tali UTENZE NON DOMESTICHE dovranno conferire i rifiuti differenziati nelle POSTAZIONI DI PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO indicate dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune.

2) UTENZE DOMESTICHE:

a) di applicare alle utenze domestiche in CONDOMINIO (intendendo per condomini gli edifici dotati di almeno n. 8 unità a destinazione residenziale che abbiano proprietà condominiali limitrofe alle strade di transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti), alle utenze domestiche che ne facciano richiesta e alle utenze domestiche per le quali il Comune non ritenga possibile un sistema di conferimento di prossimità, un sistema di raccolta dei rifiuti urbani del tipo "**PORTA A PORTA**".

b) di applicare alle restanti UTENZE DOMESTICHE un sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante sistema di **PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO**.

c) di mettere a disposizione, su almeno n. 2 aree pubbliche, situate rispettivamente una in BERGEGGI-PAESE e una nella Zona BERGEGGI-TORRE DEL MARE, n. 2 postazioni di cassonetti ad accesso controllato (apertura con chiave/badge), definite "SOLE DEL TURISTA". Ciascuna postazione viene attrezzata con almeno le seguenti tipologie di cassonetti ad accesso controllato:

- cassonetto per la raccolta del secco residuo nei sacchetti con tag da utilizzare esclusivamente nel caso in cui i contribuenti siano saltuariamente e temporaneamente impossibilitati a conferirlo nel giorno prestabilito. Utilizzabile, da tutti i contribuenti TARI non residenti e dai residenti che ne facciano motivata richiesta.
- cassonetto per il conferimento dei rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni, pezzoni assorbenti, ecc....) esclusivamente di origine domestica – utilizzabile da tutti i contribuenti TARI che ne facciano richiesta e che rispondano a determinati requisiti stabiliti dal Comune.

d) L'Amministrazione può decidere di modificare la tipologia di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani di singole utenze, da "PORTA A PORTA" a "PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO" e viceversa, quando vi sia necessità di razionalizzare il servizio o quando l'Amministrazione rilevi che il sistema applicato crea ripercussioni negative oggettive alla collettività.

e) di mantenere il servizio settimanale di raccolta dei residui vegetali (erba, foglie, rami, fiori e piante) derivanti da lavori di giardinaggio (sfalci e potature) dei terreni privati, effettuate saltuariamente e direttamente dagli utenti TARI (senza l'ausilio di Ditte specializzate), prevedendone il conferimento nei pressi dei cassonetti delle POSTAZIONI DI PROSSIMITA' ovvero delle POSTAZIONI del PORTA A PORTA, sulla base del calendario redatto dal Settore LL.PP. e A. Dimensione massima conferibile a settimana per singola utenza: volume di due fascine; modalità conferimento: legato/in sacchi, che non ingombri o crei pericolo alla circolazione stradale;

f) di mantenere il servizio settimanale di raccolta dei rifiuti ingombranti (compreso legno e ferro) e RAEE, intesi come mobili e componenti d'arredo di piccole-medie dimensioni, piccoli elettrodomestici, ecc...., prevedendone il conferimento nei pressi dei cassonetti delle POSTAZIONI DI PROSSIMITA' ovvero delle POSTAZIONI del PORTA A PORTA assegnata all'utente che deve conferire il rifiuto ingombrante, sulla base del calendario redatto dal Settore LL.PP. e A. Dimensione massima conferibile a settimana per singola utenza: volume di un comodino; modalità conferimento: che non ingombri o crei pericolo alla circolazione stradale;

g) di mantenere il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati. Le utenze domestiche devono conferire gli indumenti usati dei quali si vuole disfarsi, esclusivamente nello specifico cassonetto, ad accesso libero.

h) di mantenere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. Le utenze domestiche devono conferire le pile esauste esclusivamente negli specifici contenitori, ad accesso libero, posizionati sul territorio.

i) di mantenere il servizio di raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto di origine domestica, utilizzato per cucinare. Le utenze domestiche devono conferire l'olio esausto esclusivamente nell'apposito contenitore, ad accesso libero, posizionato sul territorio. Le utenze non domestiche devono conferire l'olio esausto esclusivamente alla specifica filiera addetta al riciclo, mediante accordi/convenzioni.

j) di mantenere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. Le utenze domestiche devono conferire i medicinali scaduti esclusivamente nell'apposito contenitore, ad accesso libero, posizionato sul territorio.

k) di mantenere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da toner e cartucce esauste di stampati, fax, fotocopiatori ad uso domestico. Le utenze domestiche devono conferire i medicinali scaduti esclusivamente nell'apposito contenitore, ad accesso libero, posizionato sul territorio. Le utenze non domestiche devono conferire toner e cartucce esausti esclusivamente alla specifica filiera addetta al riciclo, mediante accordi/convenzioni.

l) Di incentivare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici attraverso l'organizzazione periodica di campagne di sensibilizzazione e attraverso la distribuzione gratuita, in comodato d'uso, agli utenti TARI che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti stabiliti dal Settore LL.PP. e A., di pratiche compostiere da utilizzare a livello domestico.

m) L'utente deve conferire obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti, nel Comune in cui li ha prodotti;

Al Responsabile del Settore LL.PP. e A. spetta il compito di:

- stabilire le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- stabilire le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
- provvedere - per il sistema con "POSTAZIONI DI PROSSIMITA'" e ove se ne ravvisi la necessità - alla collocazione di nuove postazioni o di nuovi contenitori di volumetrie idonee:
 - per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
 - per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
 - per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente

I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;

I titolari delle attività commerciali e gli Uffici Pubblici devono acquisire e disporre all'interno delle proprie aree di un numero sufficiente di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti per permettere ai propri utenti di conferire tutti i rifiuti prodotti in maniera differenziata. I titolari delle attività commerciali e gli Amministratori di condominio, inoltre, collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 14 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
- 2) Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini (es. sito internet del gestore e del Comune: dati mensili delle tipologie di rifiuto raccolte; dato annuale percentuale raccolta, apposite App tipo MUNICIPIUM);
- 3) Periodicamente il gestore del servizio su indicazioni del Comune diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei sacchi e dei cassonetti. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, potranno essere predisposti e spediti calendari specifici;
- 4) saranno inoltre date indicazioni sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 15 - Associazioni di volontariato

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- 2) Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono provveder al recupero di specifiche frazioni dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio; le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 3) L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, allegando l'atto costitutivo e lo statuto, specificando la/le frazione/i che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, nonché i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
- 4) La Giunta Comunale, su relazione dell'Ufficio competente, previo nulla osta del Gestore del servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 16 - Contenitori e Dotazioni fornite alle utenze per la raccolta dei rifiuti urbani

3) A tutte le utenze DOMESTICHE del Comune di Bergoggi è prevista la fornitura di n. 2 copie di una specifica chiave per l'apertura dei cassonetti assegnati per il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata .

Solo per le utenze NON DOMESTICHE e per le UTENZE DOMESTICHE della Zona A LITORALE la chiave assegnata consentirà l'apertura di un ulteriore cassonetto riservato al conferimento del sacco (codificato per le utenze domestiche) del secco residuo.

4) A tutti i contribuenti NON RESIDENTI e ai soli RESIDENTI che ne facciano motivata richiesta, è prevista la fornitura di n. 1 copia di una ulteriore chiave specifica che consente l'apertura dei cassonetti per il conferimento del sacco codificato del secco residuo, posizionati nelle "ISOLE DEL TURISTA". Il conferimento del secco residuo nei cassonetti delle "ISOLE DEL TURISTA" è consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui i contribuenti siano saltuariamente e temporaneamente impossibilitati al conferimento del sacco codificato - come da calendario redatto dal Settore LL.PP. e A. -.

5) A tutte le UTENZE DOMESTICHE del Comune è prevista la fornitura di un sacco grigio codificato e tracciabile per il conferimento della frazione secco residuo. Questo significa che a ciascuna utenza verrà assegnato un codice identificativo riportato sui sacchi che verranno forniti per la raccolta del secco residuo. Ogni sacco sarà quindi riconducibile ad una specifica utenza.

E' onere del contribuente TARI o di un suo delegato provvedere al ritiro della dotazione annua di sacchi in fase di avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e negli anni successivi.

La dotazione massima annua di sacchi grigi che si prevede di distribuire a titolo non oneroso alle utenze domestiche è la seguente:

- n. 52 sacchi/anno a ciascun utente TARI RESIDENTE
- n. 13 sacchi/anno a ciascun utente TARI NON RESIDENTE
- n. 13 sacchi/anno a ciascuna utenza PERTINENZIALE non collegabile ad alcuna UTENZA DOMESTICA

I contribuenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco residuo solo ed esclusivamente all'interno dei sacchi grigi codificati distribuiti dal Comune. I sacchi distribuiti dal Comune sono ritenuti sufficienti per coprire la produzione annua di rifiuto non differenziabile, definito secco residuo, da parte di ciascuna utenza. E' vietato conferire nel secco residuo i rifiuti differenziabili.

L'utente deve utilizzare la dotazione di sacchi fino ad esaurimento dopodiché recarsi in Comune per richiedere la dotazione successiva. Nel caso in cui, eccezionalmente, l'utente necessiti di un numero superiore di sacchi rispetto alla dotazione massima annua sopra menzionata per il conferimento del secco residuo, ha la possibilità di provvedere al ritiro di ulteriori sacchi codificati a fronte del versamento al Comune di € 30,00 ogni 13 sacchi. E' di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente recarsi al ritiro delle dotazioni, anche successive (es. sacchi con il tag), in tempo utile per poter effettuare i conferimenti a norma e ai sensi del

presente Regolamento

6) A tutte le utenze DOMESTICHE del Comune è prevista la fornitura di un contenitore “sottolavello”, da utilizzare combinato ad un sacchetto biodegradabile e compostabile, per la raccolta della frazione organica. Il rifiuto organico deve essere obbligatoriamente chiuso all'interno di sacchetti biodegradabili e compostabili e va conferito all'interno dello specifico cassonetto, di colore marrone, della postazione del PORTA A PORTA ovvero DI PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO assegnata.

7) Il Comune può decidere di provvedere alla fornitura - a tutte le utenze DOMESTICHE del Comune - di una dotazione annuale di sacchetti biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico. L'eventuale dotazione annua di sacchetti biodegradabili e compostabili che si prevede di distribuire è la seguente:

- n. 180 sacchi/anno a ciascun utente TARI RESIDENTE
- n. 60 sacchi/anno a ciascun utente TARI NON RESIDENTE

8) La fornitura delle dotazioni (cestino sottolavello, chiavi per l'apertura dei cassonetti, dotazione annuale di sacchi grigi codificati per il secco residuo, eventuale dotazione annua di sacchetti biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, calendario di raccolta e opuscolo informativo) a tutti gli utenti TARI del territorio comunale, verrà svolta in fase di avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti e successivamente, durante l'anno, in occasione dell'iscrizione a ruolo di nuovi contribuenti TARI. Le dotazioni successive alla prima (dalla 2^a dotazione dei sacchi con il tag e degli eventuali sacchi per la raccolta dell'organico) verranno consegnate dal Comune a richiesta del contribuente Tari, durante l'anno nei giorni e orari stabiliti dal Comune.

9) Gli utenti TARI sono tenuti a provvedere al ritiro delle dotazioni di cui al punto nel luogo, nelle date ed orari che verranno comunicati e nei tempi utili per poter conferire i rifiuti ai sensi del presente Regolamento. Qualora impossibilitati, possono delegare un soggetto terzo al ritiro delle dotazioni per proprio conto. Il delegato deve presentarsi munito di delega firmata dall'intestatario TARI e di copia del documento di identità sua e dell'intestatario TARI;

10) Per i residenti che, entro 4 settimane dall'inizio della distribuzione, non avranno provveduto al ritiro delle dotazioni, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00;

11) A tutte le utenze che ne facciano richiesta al Comune e che abbiano i seguenti requisiti:

- Utenze con bambini di età inferiore ad anni 3;
- Utenze con persone anziane, disabili, ecc..... allettate;
- Altri casi particolari

è fornita una ulteriore chiave che consente di conferire i rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni, pezzoni assorbenti, ecc....), esclusivamente di origine domestica, all'interno di specifici cassonetti. I cassonetti, di colore rosso, trovano locazione sul territorio comunale nelle n. 2 ISOLE DEL TURISTA e in alcune postazioni scelte dal Settore LL.PP. e A. in base alle richieste delle utenze e in base a criteri di logistica.

12) I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani (cassonetti e campane per la raccolta del vetro) sono stati scelti per tipologia e volumetria affinché risultassero idonei e funzionali allo scopo. La scelta di utilizzare tali contenitori è motivata dalla necessità di evitare che i rifiuti siano soggetti all'azione degli agenti atmosferici, degli animali selvatici e diventino fonte di esalazioni moleste.

13) Nel sistema di tipo “PORTA A PORTA”, i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani vengono consegnati al contribuente TARI ovvero ai contribuenti TARI nel caso dei condomini, e diventano di uso unico ed esclusivo del contribuente assegnatario ovvero dei contribuenti assegnatari nel caso dei condomini. Sarà responsabilità dell'assegnatario/assegnatari provvedere alla corretta gestione, pulizia e manutenzione degli stessi e di tutte le parti e componenti. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la sostituzione qualora riconducibile ad un errato utilizzo dei cassonetti assegnati - dovesse rendersi necessario, sarà svolto dal soggetto gestore a spese del contribuente/dei contribuenti TARI. Per quanto riguarda la pulizia dei contenitori, il soggetto gestore del servizio provvede periodicamente alla pulizia del solo cassonetto della raccolta dell'organico, purché esposti a quota strada – a cura del contribuente/dei contribuenti TARI assegnatari – nei giorni e orari prestabiliti da calendario per la raccolta del rifiuto organico. La pulizia dei restanti contenitori, se ritenuta necessaria, resta a carico del contribuente/dei contribuenti TARI.

14) Nel sistema di tipo “PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO”, il soggetto gestore del servizio provvede alla corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e di tutte le parti e componenti. Per quanto riguarda la pulizia dei contenitori, il soggetto gestore del servizio provvede periodicamente alla pulizia del cassonetto per il conferimento del rifiuto organico.

15) Alle utenze NON DOMESTICHE (piccole attività commerciali che si ritenga producano un quantitativo ridotto di rifiuti) per le quali l'Amministrazione può decidere di derogare al sistema di “PORTA A PORTA” per il conferimento dei rifiuti, viene applicato il sistema delle POSTAZIONI DI PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO, attraverso la fornitura di chiavi per l'apertura dei cassonetti, dotazione annuale di sacchi grigi codificati per il secco residuo, cestino sottolavello, eventuale dotazione annua di sacchetti biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, calendario di raccolta e opuscolo informativo.

16) I contenitori consegnati alle singole utenze NON DOMESTICHE, rimangono nella dotazione, nel controllo e nella responsabilità di tali utenze. Di norma devono essere collocati all'interno di aree private, in concessione o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. Gli stessi andranno esposti secondo il calendario di conferimento stabilito in fase di avvio

del servizio o eventualmente modificato dal Comune in fase di gestione, in accordo con il Gestore. Per quanto riguarda nello specifico gli Stabilimenti balneari, il Comune può concedere deroghe alla disposizione di tenere i cassonetti del PORTA A PORTA all'interno delle concessioni demaniali/proprietà, solo nei casi in cui queste ultime siano ad una quota nettamente inferiore rispetto al piano stradale e purché per raggiungere il piano stradale ed esporre i bidoni non esista nelle vicinanze altra possibilità che una scala.

17) Durante periodi di inattività superiori a giorni 15 consecutivi imputabili a chiusura stagionale o temporanea dell'esercizio commerciale, i cassonetti assegnati devono essere ricoverati all'interno delle rispettive proprietà o concessioni demaniali. In caso di furto di uno o più contenitori, in seguito alla presentazione di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta sottrazione del contenitore, il Gestore del servizio procede alla consegna di un nuovo contenitore.

18) I contenitori consegnati alle singole utenze DOMESTICHE, nel sistema di conferimento di tipo PORTA A PORTA, devono essere posizionati in aree private condominiali, possibilmente su una superficie piana, all'esterno dei fabbricati, in aree adiacenti alla strada carrabile o comunque di facile accesso, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia degli stessi. Il posizionamento dei contenitori in genere non deve costituire intralcio o ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, alla normale fruizione del suolo pubblico o ad altre aree private;

19) Nel sistema di conferimento di tipo PORTA A PORTA, i contenitori, al momento della cessazione della conduzione di un'attività commerciale od occupazione dei locali, nel caso di utenze domestiche, verranno riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio, previa accordi con il Comune, e mantenuti a disposizione per il nuovo occupante dell'immobile.

Art. 17 – Norme generali

1) I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2) Per il conferimento nei sacchi contenenti il secco residuo, l'utente è tenuto a chiuderli correttamente ed a depositarli nel luogo indicato dal Gestore alla sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19:30 e comunque non oltre le ore 24:00.

3) Per il conferimento nei contenitori, l'utente è tenuto a tenere chiuso a chiave il coperchio dei contenitori stessi al fine di non permettere l'introduzione all'interno di rifiuti da parte di soggetti terzi.

4) Il rifiuto sfuso non va mai depositato sul suolo salvo i casi previsti dal presente regolamento.

5) L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori e nei sacchi per il secco residuo, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.

6) Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Comune e il gestore del servizio predisporranno un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'onori coadiuvando anche l'operato della polizia municipale.

7) I contenitori e/o i sacchi sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

8) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

9) Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, come da calendario, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Il disservizio sarà recuperato dal Gestore in base alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

10) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il secco residuo ovvero all'interno dei contenitori domiciliari del PORTA A PORTA.

11) Il servizio potrà subire variazioni o, se del caso, sospensione nel caso di situazioni di allerta meteo idrogeologico o nivologico sentito il Servizio comunale competente.

12) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.

Art. 18 - Raccolta del secco residuo (frazione non recuperabile)

1) La frazione non recuperabile o secco residuo è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.

2) La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;

b) rifiuti speciali;

c) rifiuti urbani pericolosi;

d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di

escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

3) Non viene assicurato il ritiro qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il secco residuo. In questi casi si effettuerà l'accertamento e la sanzione dell'illecito;

4) E' vietato conferire i rifiuti differenziabili all'interno dei sacchi/cassonetti del secco residuo;

5) E' vietato conferire i rifiuti ingombranti (compreso ferro e legno), i RAEE (Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e i rifiuti derivanti dalle attività edilizie e tutte le altre frazioni estranee a quella indicata, all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti o dei sacchi/cassonetti del secco residuo;

UTENZE DOMESTICHE:

6) I rifiuti non recuperabili vanno chiusi esclusivamente nei sacchi di colore GRIGIO codificati e tracciabili, forniti annualmente dal Comune di Bergeggi.

7) I sacchi del secco residuo possono essere depositati, chiusi, una volta alla settimana, accanto ai bidoni del PORTA A PORTA ovvero delle PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO assegnati, unicamente la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19:30 e comunque non oltre le ore 24:00. Solo ed esclusivamente nei casi indicati dal Comune il sacco contenente tale tipologia di rifiuto viene conferito all'interno di specifici cassonetti ad accesso controllato.

UTENZE NON DOMESTICHE:

8) Le utenze NON DOMESTICHE, dove previsto, devono tenere i contenitori assegnati all'interno della propria concessione/proprietà ed esporli all'esterno e ritirarli, nei giorni e orari come da calendario;;

Art. 19 - Raccolta della frazione organica

1) La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato dal presente Regolamento.

2) Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri o atti successivi del Comune, mediante contenitori di colore MARRONE, chiusi a chiave, posizionati nelle postazioni di PROSSIMITÀ AD ACCESSO CONTROLLATO stradali e nelle postazioni del PORTA A PORTA. I contenitori sono tutti ad accesso controllato con serratura diversificata;

b) l'utente deve introdurre il rifiuto esclusivamente in sacchetto biodegradabile e compostabile, lo chiude, e lo deposita nel contenitore marrone;

c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga chiuso a chiave;

d) il rifiuto organico può essere conferito nei rispettivi contenitori qualsiasi giorno della settimana, dopo le ore 19:30.

e) le utenze NON DOMESTICHE, dove previsto, devono tenere i contenitori assegnati all'interno della propria concessione/proprietà ed esporli all'esterno e ritirarli, nei giorni e orari come da calendario;

3) Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Art. 20 - Raccolta del vetro

1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da contenitori e manufatti in vetro. In particolare tali materiali sono, a titolo indicativo: bottiglie e bottigliette di vetro (tappi metallici esclusi); vasetti di vetro (tappi metallici esclusi); frammenti di vetro; bicchieri di vetro (no cristallo), ecc.....

2) Il servizio di raccolta del vetro, è svolto con le seguenti modalità:

a) La raccolta avviene mediante l'impiego di appositi contenitori di colore VERDE distribuiti agli utenti soggetti al sistema PORTA A PORTA e di PROSSIMITA' del LITORALE.

L'Amministrazione può decidere di derogare al sistema di "PORTA A PORTA" e al sistema di PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO per il conferimento e raccolta del vetro, disponendo sul territorio comunale - delle campane stradali ad accesso libero;

b) gli utenti possono conferire il vetro negli appositi contenitori tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

c) le utenze NON DOMESTICHE, dove previsto, devono tenere i contenitori assegnati all'interno della propria concessione/proprietà ed esporli all'esterno e ritirarli, nei giorni e orari come da calendario;

d) il materiale in vetro va pulito, privato (per quanto possibile) delle parti in carta, plastica, e introdotto sfuso (è vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica) all'interno dello specifico contenitore;

3) Lo svuotamento dei cassonetti avviene con la periodicità e gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri;

4) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso a chiave.

Art. 21 - Raccolta degli imballaggi in plastica e metallo

1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono, a titolo indicativo:

ALIMENTARI: bottiglie per bibite e alimenti (tappi in plastica compresi); flaconi e dispensatori di salse, sciroppi, creme, ecc....; confezioni per alimenti come affettati, formaggi, pasta fresca, frutta verdura; buste e sacchetti per alimenti come pasta,

riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, ecc...; vaschette alimentari per frutta, verdura, pesce, ecc....; contenitori porta uova; vaschette/barattoli per gelati e yogurt, creme di formaggio, dessert; retine per frutta e verdura e piccoli contenitori in polistirolo; film e pellicole; coperchi e tappi; cassette per frutta e verdura, piatti e bicchieri in plastica puliti, lattine in alluminio e in banda stagnata per bibite, conserve, cibi in scatola, ecc...), fogli in alluminio per alimenti (puliti)

NON ALIMENTARI: flaconi di detersivi, saponi, ecc; flaconi e barattoli di prodotti per l'igiene personale (creme, shampoo, bagnoschiuma,..); gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; sacchi, sacchetti, buste; vasi per vivaisti.

2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene mediante l'impiego di appositi contenitori di colore GIALLO, chiusi a chiave, distribuiti agli utenti soggetti al sistema PORTA A PORTA e dislocati nelle postazioni stradali per gli utenti del sistema di PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO;

b) gli utenti possono conferire la plastica e il metallo negli appositi contenitori tutti i giorni;

c) le utenze NON DOMESTICHE, dove previsto, devono tenere i contenitori assegnati all'interno della propria concessione/proprietà ed esporli all'esterno e ritirarli, nei giorni e orari come da calendario;

d) per consentire un uso più efficiente del cassonetto, i contenitori in plastica vanno ridotti in volume (dovrà essere rimosso il tappo e la bottiglia schiacciata fino a fare uscire tutte l'aria in ultimo riavvitato il tappo tenendo la bottiglia schiacciata). I rifiuti in plastica e alluminio (una volta asportate le parti in carta per quanto possibile) devono essere introdotti sfusi all'interno dello specifico contenitore. Tutti gli imballaggi in plastica e alluminio devono essere conferiti puliti e non devono contenere altri residui (detersivi, oli, ecc.) altrimenti sono da considerarsi RIFIUTI NON RICICLABILI (secco residuo).

3) Lo svuotamento dei cassonetti avviene con la periodicità e gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri.

4) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso a chiave.

5) Solo per le utenze NON DOMESTICHE, è previsto un servizio di conferimento e raccolta PORTA A PORTA A VETRINA delle cassette in plastica e in polistirolo (pulite) che vanno lasciate ordinatamente, senza arrecare intralcio alla circolazione, nei pressi del cassonetto GIALLO negli orari e giorni stabiliti come da calendario.

Art. 22 – Raccolta di carta, cartoncino e tetrapak

1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartoncino e tetrapak. In particolare tali materiali sono, a titolo indicativo: scatole in cartone; contenitori in cartone; imballaggi in cartoncino per prodotti alimentari; contenitori in tetrapak (per il latte, i succhi di frutta, ecc....) privati delle parti in plastica e/o alluminio; giornali, riviste, fumetti; depliant, pieghevoli pubblicitari, brochure, fogli di carta; sacchetti di carta per alimenti e per la spesa (no sporchi o/e unti).

2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartoncino e tetrapak è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene mediante l'impiego di appositi contenitori di colore BLU, chiusi a chiave, distribuiti agli utenti soggetti al sistema PORTA A PORTA e dislocati nelle postazioni stradali per gli utenti del sistema di PROSSIMITA' AD ACCESSO CONTROLLATO;

b) gli utenti possono conferire carta, cartoncino e tetrapak negli appositi contenitori tutti i giorni;

c) le utenze NON DOMESTICHE, dove previsto, devono tenere i contenitori assegnati all'interno della propria concessione/proprietà ed esporli all'esterno e ritirarli, nei giorni e orari come da calendario;

d) per consentire un uso più efficiente del cassonetto, la carta, ma soprattutto il cartoncino, deve essere ben piegato, ridotto di volume, eventualmente rotto asportando elementi di imballaggio diversi dalla carta e introdotti sfusi (è vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica) all'interno dello specifico contenitore. Tutti i materiali devono essere conferiti puliti e non devono contenere altri residui (detersivi, oli, ecc.) altrimenti sono da considerarsi RIFIUTI NON RICICLABILI.

3) Lo svuotamento dei cassonetti avviene con la periodicità e gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri.

4) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso a chiave.

5) Solo per le utenze NON DOMESTICHE, è previsto un servizio di conferimento e raccolta PORTA A PORTA A VETRINA dei cartoni (puliti) che vanno lasciati ordinatamente, ridotti di volume per quanto possibile, senza arrecare intralcio alla circolazione di pedoni, cicli e automezzi, nei pressi del cassonetto BLU negli orari e giorni stabiliti come da calendario.

6) Eccezionalmente, il conferimento di imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta, dovrà essere concordato con il gestore del servizio. Gli imballaggi andranno tagliati e/o piegati per ridurli di volume e depositati la sera prima del giorno di raccolta - non prima delle ore 19.30, non oltre le 24,00 – in aree al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.

Art. 23 – Raccolta di rifiuti igienici assorbenti

1) Riguarda la frazione di rifiuto indifferenziabile costituita da pannolini per neonati, pannoloni e pezzoni assorbenti che, per alcune UTENZE DOMESTICHE, incide pesantemente sulla quantità di rifiuto secco residuo prodotto;

2) Il servizio di raccolta della frazione indifferenziabile costituita da rifiuti igienici assorbenti è svolto con le seguenti modalità:

- a. gli utenti RESIDENTI e NON RESIDENTI che ritengano necessario usufruire di un servizio di raccolta dei rifiuti igienici assorbenti, possono presentare motivata richiesta al Settore LL.PP. e A. che, ritenuto la richiesta ammissibile (presenza in famiglia di almeno un bambino di età inferiore ai 3 anni e/o di un familiare allettato o con problemi di salute), potrà provvedere:
- alla consegna delle chiavi che consentono l'apertura dei contenitori dedicati già dislocati sul territorio comunale;
 - all'installazione di ulteriori contenitori dedicati sul territorio comunale;
- b. la raccolta avviene mediante l'impiego di appositi contenitori di colore ROSSO, ad ACCESSO CONTROLLATO (chiusi a chiave), posizionati presso le n. 2 ISOLE DEL TURISTA e in alcune postazioni scelte dal Settore LL.PP. e A. in base alle richieste delle utenze e in base a criteri di logistica;
- c. gli utenti autorizzati possono conferire rifiuti igienici assorbenti negli appositi contenitori tutti i giorni, dopo le 19.30;
- d. per consentire un uso più efficiente del cassonetto e per questioni di igiene, i rifiuti igienici assorbenti vanno conferiti all'interno dello specifico contenitore chiusi all'interno di sacchi in plastica.
- 3) Lo svuotamento dei contenitori avviene con la periodicità e gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri.
 - 4) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso a chiave.

Art. 24 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

- 1) Nel sistema di tipo "PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO", il lavaggio sanificazione e deodorazione dei contenitori per il conferimento del rifiuto organico – contenitori MARRONI - è eseguito periodicamente a cura del gestore del servizio.
- 2) Nel sistema di tipo "PORTA A PORTA" il lavaggio, sanificazione e deodorazione dei contenitori per il conferimento del rifiuto organico – contenitori MARRONI - è a carico del soggetto a cui sono stati assegnati. I cassonetti comunque, se esposti a quota strada – a cura del contribuente/dei contribuenti TARI assegnatari – nei giorni prestabiliti da calendario per la raccolta del rifiuto organico verranno comunque lavati periodicamente a cura del gestore del servizio. Il lavaggio, disinfezione e sanificazione dei restanti contenitori, se ritenuta necessaria, resta a carico del contribuente/dei contribuenti TARI assegnatari dei contenitori stessi.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

Art. 25 – ISOLA ECOLOGICA

- 1) Per ISOLA ECOLOGICA si intende un luogo attrezzato per la RACCOLTA DIFFERENZIATA dei RIFIUTI.
- 2) Il Comune di Bergeggi tramite il soggetto Gestore attiva una convenzione/contratto con una isola ecologica per consentire a tutti gli utenti che versano al Comune di Bergeggi la tassa sui rifiuti (RESIDENTI e NON RESIDENTI) di conferire direttamente e gratuitamente qualsiasi tipologia di RIFIUTO URBANO DIFFERENZIABILE (anche PERICOLOSO)
- 3) Il singolo utente può recarsi in autonomia presso l'ISOLA ECOLOGICA convenzionata, mostrando un documento che ne attesti la residenza a Bergeggi ovvero una ricevuta di pagamento della tassa dei rifiuti al Comune di Bergeggi. Può conferire GRATUITAMENTE qualsiasi tipologia di rifiuto urbano differenziabile.

Art. 26 - Raccolta della frazione vegetale

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da residui vegetali (erba, foglie, rami, fiori e piante) derivanti da lavori di giardinaggio e da pulizie autonome dei terreni privati.
- 2) Non si ritengono rifiuti urbani vegetali: le alghe, le piante marine, gli organismi marini (es. "velette") e i materiali lignei spiaggiati. Se raccolti da proprio personale sarà necessario, dopo l'essiccamento, recarsi con un mezzo privato/incaricando una ditta con mezzo autorizzato allo specifico trasporto, presso l'isola ecologica ovvero concordare con il gestore del servizio uno specifico servizio di trasporto a carico del contribuente TARI.
- 3) Si ritengono rifiuti urbani vegetali quelli provenienti dalle attività di giardinaggio private autonomamente, senza avvalersi di una ditta.
- 4) E' vietato conferire i rifiuti vegetali all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e all'interno dei sacchi per il secco residuo;
- 5) Il servizio di raccolta della frazione vegetale è svolto con le seguenti modalità:
 - 1) SE DERIVANTI DA ATTIVITA' ESEGUITE DA DITTA, I RESIDUI VEGETALI VANNO CONFERITI DALLA DITTA STESSA (PRODUTTRICE DEL RIFIUTO) IN CENTRO AUTORIZZATO PER IL RICICLAGGIO E NON POSSONO ESSERE LASCIATI NELLE AREE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
 - 2) SE DERIVANTI DA ATTIVITA' ESEGUITE DAL PRIVATO AUTONOMAMENTE :
 - a) Per quantitativi di rifiuto inferiori o pari a n. 2 fascine: i rifiuti vegetali (lasciati seccare qualche giorno così da ridurre peso e volume) legati in fascine se si tratta di ramaglie, chiusi in sacchetti se si tratta di erba, foglie o fiori, vanno lasciati in prossimità dei cassonetti delle postazioni del PORTA A PORTA ovvero delle postazioni del PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO, avendo cura di non intralciare il sedime stradale, come da calendario.
 - b) Per quantitativi di rifiuto superiori a n. 2 fascine/n. 2 sacchi neri da lt. 110:

- conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi;
- ritiro a domicilio presso l'utenza, da concordare con il gestore del servizio e previo pagamento;

Art. 27 – Raccolta degli indumenti usati

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:
 - a. capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - b. calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c. cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
 - d. borse;
- 2) E' vietato conferire i rifiuti costituiti da indumenti usati all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e all'interno dei sacchi per il secco residuo;
- 3) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante apposito contenitore, dislocato sul territorio. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio/sportello del contenitore resti chiuso.

Art. 28 – Raccolta dell'olio vegetale esausto

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita esclusivamente da olio vegetale, utilizzato a livello domestico, per scopi alimentari, utilizzato per la cottura e conservazione dei cibi (es: olio di frittura);
- 2) E' vietato smaltire l'olio vegetale esausto all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti ovvero nei sacchi per il secco residuo, nel terreno o negli scarichi. L'olio vegetale esausto va conferito esclusivamente all'interno del contenitore dedicato;
- 3) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita dall'olio vegetale esausto ad uso alimentare, prodotto a livello domestico, è svolto mediante apposito contenitore, di colore GIALLO, dislocato sul territorio, in Via Millelire;
- 4) L'utente deve versare l'olio all'interno dello specifico contenitore stradale e, al termine di tale operazione, deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie ad uso domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo rettangolari;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche (batterie al litio di cellulari, ecc...).
- 2) Non si ritengono rifiuti urbani pericolosi le batterie al piombo di auto e moto per il cui smaltimento ci si deve rivolgere alle autofficine autorizzate ovvero direttamente all'Isola ecologica convenzionata.
- 3) E' vietato conferire pile e batterie all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e all'interno dei sacchi per il secco residuo;
- 4) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene, a livello comunale, mediante appositi contenitori posti sul territorio;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso, sfuso, senza imballaggi, all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) i contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.
- 5) L'utente ha la possibilità di conferire direttamente e gratuitamente pile e batterie ad uso domestico presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi.

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati. In particolare tali rifiuti sono costituiti, a titolo indicativo, da:
 - a) farmaci (sciroppi, compresse, pomate, ecc.....);
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) siringhe;
 - d) disinfettanti.
- 2) E' vietato conferire farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e all'interno dei sacchi per il secco residuo .
- 3) Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene, a livello comunale, mediante apposito contenitore posto all'esterno della Farmacia comunale;
 - b) per ridurre il volume dei farmaci l'utente deve riporre il rifiuto nella propria confezione, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) va conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento. Detta norma

non è valida se i farmaci sono contenuti in recipienti di vetro

c) il contenitore è svuotato dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno del medesimo contenitore.

4) L'utente ha la possibilità di conferire direttamente e gratuitamente farmaci e medicinali presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi.

Art. 31 – Raccolta di toner e cartucce esauste

1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da toner e cartucce esauste di stampanti, fax, fotocopiatori, utilizzati a livello domestico;

2) E' vietato conferire toner e cartucce esauste all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e all'interno dei sacchi per il secco residuo.

3) E' buona norma consegnare toner e cartucce esauste ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo prodotto di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;

4) Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da toner e cartucce esauste, prodotti da utenze domestiche, è svolto con le seguenti modalità:

a. la raccolta avviene, a livello comunale, mediante apposito contenitore;

b. cartucce e toner devono essere conferiti chiusi all'interno dell'imballaggio lasciato vuoto dal nuovo prodotto o comunque chiusi all'interno di sacchetti di plastica, per evitare la fuoriuscita di polveri;

c. il contenitore è svuotato dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno del medesimo contenitore.

5) L'utente ha anche la possibilità di conferire direttamente e gratuitamente toner e cartucce esauste presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti ingombranti (compreso ferro e legno) e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

1) Tale raccolta riguarda la seguenti tipologie di rifiuto:

a) arredi d'interni e d'esterno (poltrone, reti da letto, materassi, tappeti, tavoli, sedie, ecc....);

b) lastre di vetro, specchi, damigiane,

c) botti, taniche,

d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.

e) altri beni durevoli

2) Non si ritengono rifiuti urbani ingombranti i materiali inerti e tutti i derivati da lavori edili per il cui smaltimento ci si deve rivolgere a soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle discariche autorizzate.

3) I R.A.E.E. o altri rifiuti ingombranti prodotti dalle UTENZE NON DOMESTICHE, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);

4) E' vietato conferire i rifiuti ingombranti (compreso ferro e legno) e RAEE all'interno dei cassonetti/sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

5) Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti (compreso ferro e legno) è svolto con le seguenti modalità:

a) Per smaltire un manufatto di dimensione pari od inferiore a quella di un comodino: il rifiuto va depositato ordinatamente in prossimità dei cassonetti delle postazioni del PORTA A PORTA ovvero delle postazioni del PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO, esclusivamente nel giorno previsto a calendario, dopo le 19.30 ed entro le 24.00 ed avendo cura di non intralciare il sedime stradale.

b) Per smaltire un manufatto di dimensione superiore a quella di un comodino:

- conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi;

- ritiro a domicilio presso l'utenza, da concordare con il gestore del servizio e previo pagamento;

c) Per smaltire più manufatti, ad esempio nel caso di sgombero di un locale/ rinnovo di mobilio:

- conferimento diretto dell'utenza presso l'Isola ecologica convenzionata se predisposta al ritiro;

- ritiro a domicilio presso l'utenza, da concordare con il gestore del servizio e previo pagamento;

1) i R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere smaltiti con le seguenti modalità:

a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;

b) Per RAEE di dimensione pari od inferiore a quella di un comodino: i rifiuti vanno depositati ordinatamente in

prossimità dei cassonetti delle postazioni del PORTA A PORTA ovvero delle postazioni del PROSSIMITA' ad ACCESSO CONTROLLATO, esclusivamente nel giorno previsto a calendario ed avendo cura di non intralciare il sedime stradale.

d) Per RAEE di dimensione superiore a quella di un comodino:

- conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'Isola ecologica convenzionata con il Comune di Bergeggi;
- ritiro a domicilio presso l'utenza, da concordare con il gestore del servizio e previo pagamento;

Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

2) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici, diluenti, antiparassitari, collanti, in generale contenitori marchiati "T" e "F", olii esausti motori, oli, accumulatori per auto, lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

3) E' vietato conferire i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo all'interno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

4) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto esclusivamente presso l'Isola ecologica se attrezzata.

Art. 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1) Il Comune effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione in conformità a quanto previsto del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Art. 35 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1) Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da orti e giardini e dagli scarti di cucina; dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2) Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata e sul trattamento dei rifiuti organici a livello domestico. I rifiuti non vengono conferiti nel servizio pubblico di raccolta e smaltimento ma accumulati direttamente a livello domestico in apposite compostiere o in cumulo/buca, ecc.

3) L'Amministrazione comunale intende incentivare il compostaggio domestico in quanto rappresenta una forma di autosmaltimento dei rifiuti organici prodotti a livello domestico in grado di ridurre notevolmente la produzione dei rifiuti alla fonte;

4) L'Amministrazione comunale intende distribuire - in comodato d'uso gratuito - pratiche compostiere domestiche agli utenti TARI che ne faranno richiesta. I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

– essere residenti nel Comune di Bergeggi in una abitazione dotata di orto/giardino;

– essere residenti nel Comune di Bergeggi e disporre, a qualsiasi titolo, di un orto, un giardino, un terreno anche non in adiacenza all'abitazione di residenza.

5) Il compostaggio può essere fatto in forma singola o in forma associata condominiale.

6) Il compostaggio domestico va attuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini con emissione di cattivi odori e a sollevare l'Amministrazione comunale o il Gestore da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti.

7) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;

8) Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9) Al fine di ottenere una compostiera in comodato d'uso gratuito gli utenti dovranno inoltrare apposita istanza al Comune di Bergeggi sul modello scaricabile dal sito internet del Comune. La concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera non ha scadenza salvo i casi di cessazione o di riscontrata violazione alle disposizioni del presente regolamento.

10) Utenti residenti che non richiedono la compostiera, ma che possiedono già una propria compostiera ed intendono essere iscritti all'albo compostatori, potranno altresì presentare apposita istanza al Comune sul modello scaricabile dal sito internet del Comune.

11) Nell'istanza suddetta l'utente, che dovrà impegnarsi ad iniziare l'attività di compostaggio domestico entro il mese solare successivo, deve indicare il luogo di localizzazione dell'attività di compostaggio (allegando una fotografia del sito) nonché quello di utilizzazione del compost prodotto.

12) Le istanze di adesione alla pratica del compostaggio valgono altresì quale istanza per il riconoscimento di una riduzione sulla tassa comunale dei rifiuti deliberata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che

nella stessa venga specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo.

13) L'utente che intende cessare l'attività di compostaggio è tenuto a darne comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di variazione. La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione assentita a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella di cessazione dell'attività di compostaggio.

14) Il gestore, o autonomamente il Comune, potranno svolgere operazioni di controllo sulla localizzazione della compostiera e sulle modalità di effettuazione del compostaggio domestico. Qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'effettuazione del compostaggio domestico all'utente sarà annullata la riduzione della tariffa e eventualmente ritirata la compostiera, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dal vigente regolamento e della normativa cogente. In tale eventualità potrà essere disposto l'eventuale recupero del beneficio non spettante mediante iscrizione a ruolo.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 36- Rifiuti abbandonati sul territorio

1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

2) Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006;

3) In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio (art. 184 comma 2 lettera d del D.Lgs. 152/06).

CAPO III SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE PUBBLICHE

Art. 37 – Spazzamento

1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2) Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune, in accordo con il Gestore del servizio.

3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4) I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5) Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

6) Il Comune, in ogni momento, può richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di aree diverse rispetto a quelle concordate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno anche differenti da quelli precedentemente programmati.

Art. 38 - Cestini stradali

1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni;

2) le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune ed indicate nel Capitolato d'oneri;

3) il Comune comunica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori installati per la programmazione del servizio;

4) i cestini stradali sono svuotati secondo la periodicità programmata.

5) È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 39 - Pulizia dei mercati

1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati devono mantenere e lasciare il suolo pubblico loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuto. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere differenziati e conferiti in sacchi o appositi contenitori al Gestore in base alle modalità da questo stabilite ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata;

2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato;

3) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Gestore.

Art. 40 - Animali domestici

- 1) I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico;
- 2) essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
- 3) detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nel secco residuo o nei cestini stradali.

Art. 41 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.
- 3) I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 42 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

- 1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 2) Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
- 3) La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 43 - Altri servizi di pulizia

- 1) Il Gestore del servizio potrà svolgere i seguenti servizi di igiene ambientale, su richiesta del Comune, se e come previsto nel capitolato d'oneri:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) pulizia ed eventuale lavaggio periodico fontane, fontanelle, porticati e monumenti pubblici;
 - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
 - e) diserbo dei marciapiedi e delle vie lastricate (es. porfido, autobloccanti, ecc.) e/o sfalcio periodico delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate;
 - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - g) sgombero neve dai percorsi pedonali dell'abitato;
 - h) In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico pedonale mediante:
 - I. rimozione e sgombero delle sedi stradali pedonali e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - II. lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
 - i) È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via ed ai gestori dei negozi e dei pubblici esercizi, della rimozione della neve e dello spargimento di sale per evitare o eliminare la formazione di ghiaccio dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.
 - j) defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
 - k) altri servizi concordati tra il Comune ed il gestore del servizio medesimo.

Art. 44 - Pulizia delle aree private

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono provvedere al taglio periodico della vegetazione infestante compreso il relativo smaltimento e mantenere le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile. La pulizia dovrà essere eseguita nelle aree in vicinanza di ogni abitazione anche per motivi di prevenzione contro gli incendi.

2) Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare il decoro ambientale.

3) L'accesso da aree private a strade comunali dovrà essere adeguatamente conformato e mantenuto in ordine, in maniera tale da evitare nel modo più assoluto il riporto di materiale vario dalle aree private alle strade comunali.

4) Il Sindaco può diffidare o ordinare la pulizia di quanto sopramenzionato e all'occorrenza applicare apposita sanzione.

5) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato 1 lettera D al presente regolamento.

Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante

1) Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

2) In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

3) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato 1 lettera D al presente regolamento.

Art. 46 - Rifiuti da attività edilizie

1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione, manutenzione di fabbricati in genere, oltre a dichiarare, in fase di richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, dove verrà smaltito il materiale proveniente dai lavori suddetti, è tenuto a consegnare al Comune copia delle bolle di corretto conferimento in discarica all'Ufficio Edilizia Privata, prima dell'ultimazione dei lavori

2) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire, oltre alle aree private anche quelle pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non dovrà abbandonarvi residui di alcun genere.

3) Al termine di una eventuale occupazione temporanea autorizzata del suolo pubblico dovranno essere perfettamente ripristinate le condizioni iniziali.

Art. 47 - Rimostranze

1) Eventuali reclami da parte delle utenze potranno essere rivolte al Comune o ad altro soggetto individuato dal Comune stesso.

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 48 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2) Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le modalità di cui all'art.11 comma 4;
 - i) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 49 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
- 2) I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 - Divieti

- 1) Sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
 - l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
 - m) il deposito di rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
 - o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
 - q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

Art. 51 - Controlli

- 1) Al fine di assicurare una più ampia ed efficace vigilanza, il Comune può decidere di avvalersi di personale proprio della Polizia Municipale o personale dipendente del Gestore che, opportunamente formato, assume la veste di Ecoausiliario. Come tale viene nominato con atto del Sindaco, assumendo la contestuale qualifica di "pubblico ufficiale - Agente di Polizia Amministrativa", limitatamente alle funzioni ispettive attribuite in materia di corretto conferimento dei rifiuti e di nettezza del suolo. Analoghe attribuzioni potranno essere eventualmente conferite anche a personale comunale.
- 2) L'Ecoausiliario, nell'espletamento dei suoi compiti, deve essere come tale identificabile mediante l'utilizzo di pettorina rifrangente e di tessera di riconoscimento dotata di fotografia.
- 3) Il Comune e il gestore del servizio assicura, mediante il personale di cui al comma 1, il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo all'accertamento diretto delle violazioni. Detti operatori/personale comunale

svolgono altresì funzioni di informazione all'utenza e prevenzione delle infrazioni.

4) I controlli di cui al comma 2 sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, eventualmente anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza.

5) Alla sorveglianza sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento concorrono gli appartenenti alla locale Polizia Municipale, nonché tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a cui compete l'accertamento di violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 52 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1) Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/1981;

2) Il Comando Polizia Municipale provvede alla successiva contestazione/notificazione della violazione al responsabile della stessa e all'eventuale obbligato in solido, nelle forme stabilite dall'art. 14 della legge 689/1981. Analogamente procede per le infrazioni accertate direttamente dal personale dipendente, fatti salvi i casi di immediata contestazione.

3) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 è il Settore Polizia Municipale individuato dall'Amministrazione Comunale ed esso viene indicato sul verbale di contestazione nella voce inerente le modalità di presentazione del ricorso.

Art. 53 - Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le sanzioni riportate nell'allegato A – punto d) al presente regolamento. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale.

Art. 55 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi

1) Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Art. 56 - Danni e risarcimenti

1) In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 57 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme precedentemente emanate in contrasto con il presente atto. In particolare si intende abrogato il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 23/12/2008.

Art. 58 - Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo on-line del Comune e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO A al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani**a) Elenco dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani**

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampanti a getto d'inchiostro e esauriti contenenti sostanze pericolose)

Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile

Toner	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
Codice C.E.R.	Descrizione
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni speciali per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, guanti igienici), di cui al D.P.R. 254/03

Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e anticancerogeni)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature elettroniche contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 01	Carta e cartone

Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze plastiche)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo

Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili

Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

b) Riduzione della TARI per compostaggio domestico

1) La quota di riduzione della TARI è stabilita annualmente dal Comune all'atto di approvazione delle tariffe TARI.

c) Sanzioni amministrative

1) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;

2) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente autorizzati per volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danni ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti che possano danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	100,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata alcuna convenzione	100,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e servizi	25,00	500,00

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni amministrati	25,00	500,00
12. La mancata pulizia delle aree private a norma dell'art. 46 del presente regolamento	25,00	500,00
13. La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 47 del presente regolamento	25,00	500,00
14. La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 48 del presente regolamento	25,00	500,00

3) Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

4) E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

5) Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

6) I soggetti competenti possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CCR	300,00	3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

M:\ANAPOLIANDEAR\RI\PROGETTO RIFIUTI 2015 2017\REGOLAMENTO RIFIUTI Bergamo\Regolamento Bergamo APPROVATO DOC 25 11 17.doc